

ALLEGATO A

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE EMISSIONI RUMOROSE NELLE ZONE PARTICOLARMENTE CRITICHE DELLA CITTÀ

Art. 1 - Oggetto della prestazione

1. Monitoraggio acustico in continuo (24 h/die) delle emissioni rumorose per un periodo di 6 (sei) mesi a partire dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto (indicativamente a aprile/maggio 2023) in 15 punti di misura in simultanea tramite punti di posizionamento dei fonometri come segnalati nell'*Allegato A1* a carico dell'Appaltatore. Nello specifico:

- Luoghi da monitorare, come segnalati nell'*Allegato A2*: Via/Piazza Santa Maria Maddalena - Vicolo Santa Maria Maddalena - Largo Carducci - Piazza D'Arogno - Via Calepina - Via Dordi - Via Cavour - Piazza Duomo - Via Verdi (da piazza Duomo a Via Rosmini) - Via Oriola - Via Suffragio (2 punti) – Via Galilei – Piazzetta Lunelli
- Parametri da fornire: ID sensore con coordinate GPS, altezza di installazione
- Parametri da rilevare: LAeq e spettro 1/3 ottave con campionamento minimo 1 secondo e ponderato sui 10 minuti, orario di rilevamento
- Gamma dinamica: 35 - 120 dBA
- Frequenza di trasmissione: 10 minuti
- Alimentazione: a batterie
- Dimensioni massime dell'apparato: le dimensioni massime degli apparati, dovranno risultare compatibili con i sostegni individuati nell'*Allegato A2*
- Storage onboard: memorizzazione onboard dei dati in caso di mancanza della connettività alle reti di trasmissione con capacità di almeno 24 ore, e scarico automatico degli stessi una volta ripristinata la connettività.

2. La prestazione comprende inoltre:

- sopralluogo preventivo presso i punti ove installare i sensori così come individuati dalla Stazione appaltante (vedere mappe di cui all'*Allegato A1* e all'*Allegato A2*);
- installazione dei dispositivi ad un'altezza di almeno 3 m da terra;
- taratura iniziale, controllo e ritaratura periodica dei dispositivi qualora necessaria;
- gestione remota dei dispositivi e messa a disposizione dei dati in tempo reale in cloud su portale dedicato con visualizzazione in mappa del sensore e possibilità di interrogazione e download dati relativi a un periodo definito dall'utente
- diagnostica del funzionamento dei sensori in cloud sullo stesso portale di cui al punto precedente
- reportistica con periodicità mensile, indicante ID del sensore, coordinate geografiche, data, dati rilevati ;
- messa a disposizione in maniera privata di tutti i dati grezzi in formato CSV, con cadenza settimanale, su server pubblico gestito dall'Appaltatore e scaricabili dall'Amministrazione in maniera automatizzata tramite protocolli sicuri (es.: SFTP). Il formato dei file CSV, il protocollo di trasmissione e le modalità di accesso dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore dell'Esecuzione della fornitura;
- relazione finale con rappresentazione cartografica del territorio oggetto di monitoraggio con le relative mappe acustiche in scala 1:2000 ed elaborazione dei dati fonometrici acquisiti con l'attività di monitoraggio al fine di una caratterizzazione dei livelli di rumore per individuazione delle aree con maggiori criticità e per il successivo sviluppo della pianificazione degli interventi migliorativi;
- eventuali sostituzioni entro 72 ore dei sensori in caso di malfunzionamento degli stessi durante il monitoraggio (es. per guasti, scaricamento batteria, furto, danneggiamenti). Le 72 ore decorreranno dall'inizio del malfunzionamento del sensore, così come rilevato dalla diagnostica del sistema.

Art. 2 - Durata del contratto

1. La prestazione deve essere conclusa entro il 15 novembre 2023.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come specificati all'articolo 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

Art. 4 - Obblighi a carico della stazione appaltante

1. L'amministrazione si obbliga a fornire collaborazione e supporto documentale necessario alla realizzazione del servizio, assistenza durante i sopralluoghi volti all'individuazione dei punti di installazione dei sensori. L'Amministrazione si fa carico dei permessi necessari per l'installazione dei fonometri su struttura comunale.

Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e*
 - *modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;*
 - la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”;*
 - il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”* e successive modifiche ed integrazioni;
 - la legge provinciale 23 marzo 2020 , n. 2 *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni”;*
 - il D.M. infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;*
 - il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative 7. la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;*
 - il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;*
 - la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della*

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
- le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il capitolato speciale d'appalto e suoi allegati;
- la lettera di invito a presentare offerta e suoi allegati;
- l'offerta economica dell'appaltatore.

Art. 7. Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. L'importo complessivo a base di gara per il servizio di cui al presente capitolato ammonta ad euro 39.950,00 (al netto di IVA e di altri oneri o contributi di legge), rispetto al quale l'operatore economico effettuerà un'offerta a ribasso percentuale.

3. La stazione appaltante potrà avvalersi del quinto d'obbligo disciplinato dall'articolo 106, comma 12 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'aggiudicatario non ha diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per il servizio eseguito.

4. Tenuto conto delle modalità di svolgimento del servizio, non sussistono rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori e pertanto non sono previsti oneri per la sicurezza relativamente a rischi interferenziali, né oneri per la sicurezza legati ai costi di prevenzione per l'emergenza COVID-19.

Art. 8 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

3. Il Direttore dell'esecuzione ha compiti di coordinamento e supervisione della fornitura ed interloquirà, in via esclusiva, con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici del contratto, con particolare riferimento al monitoraggio, alla reportistica nonché all'applicazione delle penali. Sono,

ad esempio, di competenze del Direttore dell'esecuzione del servizio:

- a) il monitoraggio generale del servizio e la reportistica;
- b) assistenza e coordinamento per i rapporti con l'appaltatore;
- c) proporre l'applicazione delle penali.

Art. 9 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 12 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La verifica della regolare esecuzione del contratto fa capo al *Servizio Sostenibilità e transizione ecologica* il cui Dirigente assume le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).
2. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
3. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 24.
4. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.
5. L'impresa è tenuta a fornire al personale incaricato dall'Amministrazione comunale la massima collaborazione al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di controllo, fornendo ogni documentazione ed informazione completa e veritiera che il medesimo ritenga opportuno acquisire.

Art. 13 – Fatturazione e pagamento del corrispettivo

1. Il pagamento del corrispettivo è disposto in unica soluzione previo accertamento, con esito positivo, della regolare esecuzione della prestazione effettuata rispetto a quanto previsto nel presente capitolato. L'accertamento verrà eseguito entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di riferimento della fattura. Il corrispettivo sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento stesso oppure entro 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del Servizio comunale di merito, responsabile della gestione del contratto, qualora la fattura sia ricevuta dal Servizio medesimo in data successiva a quella di accertamento.
2. Per il pagamento l'Affidatario dovrà emettere apposita fattura elettronica da trasmettere tramite il SdI (Sistema di Interscambio) al Comune di Trento. La fattura elettronica dovrà contenere tassativamente il numero e la data del contratto, il riferimento alla determina dirigenziale di impegno della spesa, il codice univoco ufficio FMEB9R, nonché il Codice CIG ZAA3A987B4. L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura

elettronica dei codici sopra descritti.

3. Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento. La fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, sarà intestata a Comune di Trento – Servizio Sostenibilità e Transizione ecologica – (Codice fiscale e partita IVA 00355870221)

4. Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente. È fatto inoltre divieto all'appaltatore di inoltrare la fattura a Servizi o Uffici dell'Amministrazione diversi da quello indicato.

5. In ottemperanza alle disposizioni sulla fatturazione elettronica di cui al DM 3 aprile 2013 n. 55, questa Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del DM 55/2013.

6. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione della fornitura, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata qualora l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

4. In ossequio alla norma sopracitata, l'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n.

2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato;

Art. 16 – Subappalto

1. Per il servizio in argomento il subappalto non è ammesso in quanto, visto l'oggetto dell'appalto e l'importo a base di gara, sussistono specifiche esigenze di economicità nell'esecuzione del contratto relative ad una più veloce esecuzione delle prestazioni e per contenere gli adempimenti dichiarativi e di controllo per gli operatori e per l'Amministrazione comunale.

Art. 17 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 18 - Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

Art. 20 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'appaltatore ovvero avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 21 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", tutti i prodotti/documenti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

2. L'appaltatore deve comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo

limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 22 - Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Trento, e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 23 - Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 24 - Inadempienze e penali

1. Il mancato o parziale svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato speciale da parte dell'Appaltatore comporta il pagamento, da parte dello stesso, della penale sotto riportata, fermo restando il risarcimento del maggior danno che dovesse derivare per e in causa dell'inadempimento stesso, salvo che non sussistano cause di forza maggiore, non dipendenti dagli aspetti organizzativi e/o gestionali interni allo stesso Appaltatore, opportunamente documentate e giustificate, che abbiano reso temporaneamente impossibile la realizzazione del servizio: per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine del 15/11/2023, l'Appaltatore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari ad Euro 200,00 che verrà trattenuta sul saldo del compenso. In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo convenuto.

2. Deve considerarsi ritardo e/o inadempimento anche il caso in cui l'Appaltatore esegua la prestazione in oggetto e le obbligazioni in modo anche solo parzialmente difforme rispetto alle disposizioni del presente capitolato. In tal caso l'Amministrazione applicherà all'Appaltatore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio verrà eseguito in modo conforme al presente capitolato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Ai fini dell'applicazione della penale di cui al comma 1, l'Amministrazione contesta formalmente all'Appaltatore, tramite invio di PEC (o raccomandata con avviso di ricevimento) il mancato rispetto di quanto indicato dal presente capitolato. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 25 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 26 – Inadempimento

1. A norma della L.P. 2/2020 e s.m., il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 27 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 28 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. L'Amministrazione si riserva, nel caso in cui intervenga una convenzione APAC o da Consip (al momento non presenti) a condizioni di prezzo/qualità più convenienti per l'Amministrazione (salvo accettazione da parte dell'appaltatore o del contraente del prezzo più basso previsto dalla convenzione APAC e/o Consip), di non procedere all'aggiudicazione o alla stipulazione del contratto ovvero di recedere dal contratto previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e salvo, se dovuto, l'indennizzo all'appaltatore.

Art. 29 - Foro competente

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 30 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 31 – Codice di comportamento

1. L'appaltatore prende atto che il Comune di Trento ha adottato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento, aggiornato, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), con deliberazione della Giunta comunale n. 380 di data 27 dicembre 2022. Detto Codice è rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it) e costituisce parte integrante e sostanziale del contratto ancorché non materialmente allegato.

2. I contenuti del Codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo della Società. La violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

Art. 34 – Norme di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.